



# COMUNE DI TERRASINI

Città Metropolitana di Palermo

-----●-----  
**AREA 2 Finanza-Contabilità e Gestione delle Entrate**

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI TERRASINI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 68 del 23/12/2011

Modificato con deliberazione di C.C. n. 56 del 19/09/2018

Modificato con deliberazione di C.C. n. 19 del 06/06/2022

## INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 3 – Soggetti passivi e responsabili del pagamento
- Articolo 4 – Esenzioni
- Articolo 5 – Periodo di applicazione
- Articolo 6 – Misura dell'imposta
- Articolo 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Articolo 8 – Versamenti
- Articolo 9 – Disposizioni in tema di accertamento
- Articolo 10 – Sanzioni
- Articolo 11 – Riscossione coattiva
- Articolo 12 – Rimborsi
- Articolo 13 – Contenzioso

## Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 23.12.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14.03.2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Terrasini, per il turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché per i servizi pubblici locali.
2. E' istituita la "Consulta dei titolari delle strutture ricettive", di cui sono parte necessaria le relative associazioni rappresentative, con compiti di consulenza in materia di programmazione degli interventi finanziati con le risorse derivanti dal gettito dell'imposta, demandando ad apposito regolamento, da approvare entro 90 gg. Dall'entrata in vigore del presente, le modalità di costituzione e funzionamento della medesima Consulta.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive dell'area aperta – campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze alberghiere, alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), situati nel territorio comunale di Terrasini.

## Articolo 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive descritte all'articolo 2, comma 3.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, assumendo la figura di responsabile di coobbligata in solido al versamento dell'imposta.

## Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori entro il decimo anno di età;
  - b) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva, come individuata dall'art. 2, comma 3;
  - c) gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio,
  - d) i partecipanti ai progetti di "Alternanza scuola-lavoro";
  - e) gli iscritti all'anagrafe del Comune di Terrasini;
  - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno 25 partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  - g) gli studenti in rapporto di stage con le catene alberghiere che alloggiano in qualità di ospiti gratuiti presso le strutture ricettive del Comune di Terrasini;
  - h) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive in seguito a provvedimenti adottati da Autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
  - i) i portatori di handicap grave, da dimostrare con idonea certificazione medica;
  - j) i soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale.

## Articolo 5 – Periodo di applicazione

1. L'imposta di soggiorno si applica nel territorio comunale dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

## Articolo 6 – Misura dell'imposta

L'imposta, nel rispetto del criterio di gradualità e in relazione alle tipologie, sarà come di seguito specificato:

### Dal 01.01.2013

1. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,00 (uno/00) al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismo, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere,, case per ferie, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, residence costituiti da uno o più immobili, e aree di sosta (camper service), residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1, 2 e 3 stelle;
2. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,50 (uno/50) al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle;
3. Solo per l'anno 2012 la tassa verrà ridotta del 50%.

## Articolo 7 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Terrasini sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
2. Per l'invio e la gestione/elaborazione delle dichiarazioni, nonché per comunicare gli estremi dei versamenti mensili, il Comune di Terrasini rende disponibile alle strutture ricettive, nella home page del proprio sito istituzionale (<http://www.comune.terrasini.pa.it>), un apposito portale web ([www.impostadisoggiorno.it](http://www.impostadisoggiorno.it));
3. Alle strutture ricettive è fatto obbligo da accreditarsi al portale, inoltrando richiesta via e-mail ([info@softwarestudio.it](mailto:info@softwarestudio.it)) alla società che gestisce pro-tempore il portale, indicando i seguenti dati: denominazione struttura e categoria, ubicazione struttura (via e civico), nominativo/ragione, pec., n. di telefono di riferimento aggiornato e in uso, data inizio attività. La società provvederà quindi ad accreditare la struttura e ad inviare alla stessa le credenziali (user e password) all'e-mail indicata;
4. Le dichiarazioni di cui al comma 2, devono essere rese esclusivamente tramite il portale web, ad eccezione delle Locazioni turistiche di durata mensile di cui all'art. 3 comma 3;
5. In caso di rifiuto al versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo individuato nell'ospite, ovvero nel soggetto che soggiorna, il gestore della struttura effettua una segnalazione all'Ufficio Tributi. La comunicazione dovrà essere effettuata compilando il modulo di rifiuto del pagamento dell'imposta di soggiorno, predisposto dall'Ufficio Tributi, presente nella home page del Comune di Terrasini, nella pagina dedicata all'imposta di soggiorno, che dovrà essere completa dei dati anagrafici dell'ospite (individuando come riferimento il capofamiglia o il capogruppo), del numero delle persone, dei pernottamenti e dell'importo che non è stato versato (ovvero, se disponibile, ogni altro elemento utile per rintracciare lo stesso, domicilio, e-mail, telefono);
6. Per le locazioni, di durata mensile, i titolari devono trasmettere copia del contratto di locazione registrato all'ufficio protocollo, indirizzato all'Ufficio Tributi, entro cinque giorni dalla registrazione.

## Articolo 8 – Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3 al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al

proprietario dell'unità abitativa. Quest'ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciando apposita quietanza, e al successivo versamento al Comune.

2. Il gestore della struttura ricettiva come individuato dal precedente art. 2, comma 3 e i proprietari delle unità abitative, come individuati dal precedente art. 2, comma 3 effettuano i versamenti delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
  - a) su apposito c/c postale intestato al Comune di Terrasini;
  - b) mediante pagamento tramite il sistema bancario;
  - c) pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale.

### **Articolo 9 – Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 296/2006 n. 296;
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici, di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

### **Articolo 10 – Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18.12.1997, n. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo;
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997;
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

### Articolo 11 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le vigenti disposizioni di legge.

### Articolo 12 – Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6;
2. Nel caso in cui versamenti, di cui al comma precedente, non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 10,00 (dieci/00).

### Articolo 13 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992



# COMUNE DI TERRASINI

Città Metropolitana di Palermo

AREA 2 Finanza-Contabilità e Gestione delle Entrate

## Articolo 6 – Misura dell'imposta

Dal 01.01.2023 testo coordinato

L'imposta, nel rispetto del criterio di gradualità e in relazione alle tipologie, sarà come di seguito specificato:

1. L'imposta di soggiorno è pari ad € 1,50 (uno/50) al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismo, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, residence costituiti da uno o più immobili, e aree di sosta (camper service), residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1, 2 e 3 stelle;
2. L'imposta di soggiorno è pari ad € 2,00 (due/00) al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle;

## Articolo 8 – Versamenti

Dal 01.01.2023 testo coordinato

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3 al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al proprietario dell'unità abitativa. Quest'ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciando apposita quietanza, e al successivo versamento al Comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva come individuato dal precedente art. 2, comma 3 e i proprietari delle unità abitative, come individuati dal precedente art. 2, comma 3 effettuano i versamenti delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
  - a) Versamenti effettuati tramite il portale nazionale dei pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione tramite il sistema PagoPa;
  - b) mediante pagamento tramite il sistema bancario;